



9 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n°

PROPOSTO DA

X X, nata a omissis e residente a omissis in omissis, codice fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia (del foro di Pescara), nonché elettivamente domiciliata a Roma in viale delle Medaglie d'Oro n° 266 presso lo studio del difensore stesso;

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto - 1ª divisione - 7ª sezione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio;

E CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF), in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dirigente *pro tempore* della direzione dei Servizi del Tesoro (ufficio XV), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Casilina n° 3 presso la sede della direzione stessa;

E CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Boccia Neri (iscritto nell'elenco

[REDACTED]

speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l'Avvocatura centrale INPS.

[REDACTED]

§ § §

1. Con ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), al Ministero della Difesa ed all'INPS tra il [REDACTED], nonché depositato presso questa Sezione il 16 del mese successivo, X X ha lamentato che il marito Y Y, già militare dell'Esercito, era deceduto il 2 [REDACTED] a causa di un glioblastoma multiforme (cioè di un tumore al cervello).

In particolare l'odierna ricorrente ha ricapitolato le missioni in Kosovo ed in Libano che il marito aveva svolto, sottolineando come esse ne avessero comportato l'esposizione ad uranio impoverito e richiamando le risultanze di una serie di studi internazionali riguardanti le conseguenze dell'esposizione a quella sostanza chimica. La X ha altresì sottolineato che una biopsia eseguita *post mortem* sul cervello del *de cuius* aveva rivelato la presenza di varie nanoparticelle di metalli pesanti: i quali, ad avviso della ricorrente stessa, al pari dell'uranio impoverito dovevano anch'essi reputarsi decisivi nell'eziologia della patologia tumorale che aveva causato la morte del Y.

Quindi, evidenziando che questi il [REDACTED] aveva invocato la dipendenza da causa di servizio del carcinoma diagnosticatogli il mese prima e che il 3 [REDACTED] di quello stesso anno aveva altresì chiesto l'attribuzione della pensione privilegiata, senza che a questo specifico proposito fosse poi stato comunicato a lui o alla X alcun provvedimento, costei ha domandato il riconoscimento di quella pensione, in prima categoria ed a titolo di reversibilità, dalla data di morte del marito.

2. Con memoria depositata il [REDACTED] si è costituito il MEF,

[REDACTED]

eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché invocando nel merito il rigetto della domanda attorea alla luce dei pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (per brevità: il Comitato) nella fattispecie.

3. Con comparsa depositata il [REDACTED] si è costituito anche l'INPS, eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva, nonché evidenziando nel merito che il Y aveva presentato due istanze per ottenere la pensione privilegiata: l'una il [REDACTED] riferita alla patologia tumorale e ad una gastroduodenite cronica, l'altra il [REDACTED] di quello stesso anno riguardante esclusivamente quest'ultima patologia; e che la seconda di tali istanze era stata accolta dall'INPS, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata in settima categoria a decorrere dal [REDACTED], ossia dalla data in cui il *de cuius* era stato visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO).

4. Con ordinanza n° [REDACTED] questa Sezione ha assegnato termine al Ministero della Difesa per depositare il fascicolo amministrativo. Tale incumbente è stato adempiuto da quella P.A. nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il [REDACTED]: eccependo anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda attorea, nonché confermando (pag. 2 della comparsa) la pendenza di un giudizio amministrativo "... per quanto attiene alla problematica della dipendenza da causa di servizio ..." della patologia tumorale che aveva cagionato la morte del Y.

Con ordinanza n° [REDACTED] questa Sezione ha reiterato, nei confronti del [REDACTED] della Difesa, la pronuncia finalizzata all'acquisizione del fascicolo amministrativo del Y, nonché ha demandato all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (in sigla: UML) un successivo parere riguardo: alle infermità da cui risultava affetto il *de cuius* alla data del [REDACTED] in cui aveva presentato istanza per ottenere la pensione privilegiata, alla loro dipendenza da causa di servizio

[REDACTED]

e alla classifica di tali infermità.

Versato in atti quel fascicolo dal Ministero della Difesa il [REDACTED], con memoria depositata il [REDACTED] dell'anno successivo il MEF ha ribadito le proprie argomentazioni difensive; mentre la X, insieme ad una memoria depositata il 3 [REDACTED], ha prodotto la sentenza n° [REDACTED] con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva annullato un provvedimento negativo emesso dal Ministero della Difesa in tema di provvidenze di cui al D.P.R. n° 243/2006.

Finalmente il [REDACTED] l'UML ha depositato la propria relazione peritale: negando la dipendenza da causa di servizio non soltanto del glioblastoma multiforme, ma anche della gastroduodenite cronica (parimenti contemplata nell'istanza di pensione privilegiata presentata il [REDACTED]. In risposta a tale parere parte ricorrente ha depositato, il [REDACTED] ulteriore documentazione di carattere generale riguardante le conseguenze dell'esposizione ad uranio impoverito; e, il 18 di quello stesso mese, un nuovo parere emesso nove giorni prima dal Comitato: in virtù del quale, per il glioblastoma multiforme, era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio ai fini di cui al D.P.R. n° 243/2006.

Dopo alcuni rinvii, il [REDACTED] l'odierna ricorrente ha depositato il decreto n° [REDACTED] emesso il 5 del mese precedente dal Ministero della Difesa: mediante il quale erano stati liquidati alla X stessa e ai figli i due assegni vitalizi mensili spettanti al *de cuius*, ai sensi del D.P.R. n° 243/2006, per il periodo tra la "... stabilizzazione della patologia ..." tumorale ed il decesso del Y. L'emissione di quel provvedimento è stata confermata anche dal Ministero stesso, con memoria depositata il [REDACTED]: nella quale, peraltro, è stata ribadita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di quella P.A. in tema di pensione privilegiata.

Infine all'udienza del [REDACTED] la causa è stata discussa dalle parti

[REDACTED]

ivi comparse e, quindi, trattenuta in decisione: con successiva pronuncia, tramite lettura in udienza, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

5. Deve innanzitutto osservarsi che, in riferimento al carcinoma poi destinato a rivelarsi fatale per il Y, questi aveva presentato due distinte istanze, il 1° [REDACTED]: rispettivamente per ottenere le provvidenze a favore delle cc.dd. vittime del dovere e soggetti equiparati (d'ora in poi, per brevità: le provvidenze), il cui procedimento concessorio è disciplinato dal più volte menzionato D.P.R. n° 243/2006 (all. 2 al ricorso), e la pensione privilegiata (all. 4 al ricorso). Inoltre a quest'ultimo fine nella seconda di tali istanze, appena posteriore al giudizio di permanente inidoneità del Y al servizio militare formulato dalla CMO il [REDACTED] (all. 3 al ricorso) ed al suo contestuale congedo per riforma dal servizio stesso (all. 26 al ricorso), il *de cuius* aveva evidenziato l'esistenza non soltanto della patologia tumorale, ma anche di una gastroduodenite cronica: relativamente alla quale, invero, nel [REDACTED] era stato riconosciuto un equo indennizzo in tabella B (all. 7 alla comparsa depositata dal Ministero della Difesa il [REDACTED]).

Tuttavia sulla rilevanza di quest'altra patologia, ai fini della pensione privilegiata di cui nell'odierno giudizio ha domandato l'attribuzione la X, costei non ha argomentato alcunché, né nel ricorso introduttivo né negli scritti successivi: addirittura omettendo di precisare che, se non altro in relazione ad essa, al marito la pensione privilegiata era stata attribuita (in settima categoria). Perciò tale silenzio induce questo giudice a prescindere totalmente da tale patologia: benché poi contemplata, conformemente all'ordinanza n° [REDACTED] el parere dell'UML.

In ogni caso è qui irrilevante la circostanza che il [REDACTED] il Y abbia presentato, peraltro esclusivamente all'INPDAP quale dante causa dell'INPS, una seconda istanza di pensione privilegiata in cui era menzionata soltanto quella

patologia gastrica (all. 4 alla comparsa INPS). Appare infatti evidente come tale istanza abbia costituito un mero *escamotage* per ottenere in tempi brevi, in riferimento ad una patologia di cui *illo tempore* era stata riconosciuta al Y la dipendenza da causa di servizio, un trattamento privilegiato almeno nella settima categoria acclarata [redacted] in attesa dell'accertamento (che evidentemente si prospettava assai più problematico) riguardo alla dipendenza causale del carcinoma; e come quindi, da parte del *de cuius*, debba escludersi qualsiasi rinuncia all'originaria istanza di pensione privilegiata da lui presentata al Ministero della Difesa ed all'INPDAP stesso il 3 [redacted]

6. Per altro verso quest'ultima istanza e quella del 1° [redacted] pur basate essenzialmente sulla dipendenza da causa di servizio del carcinoma che aveva colpito il Y, risultano aver innescato procedimenti distinti: per uno dei quali il Ministero della Difesa, con decreto n° [redacted] (all. 9 al ricorso), ha negato le provvidenze al Y stesso (e, per lui, ai suoi eredi); mentre l'altro non è mai stato definito, forse per un rimpallo di competenze tra il Ministero stesso e l'INPS.

Tuttavia per ambo tali procedimenti è stato acquisito il previo avviso del Comitato, che si è pronunciato nella medesima adunanza del [redacted], identicamente negando la dipendenza causale del glioblastoma multiforme:

- ai fini della pensione privilegiata con il parere n° [redacted] all. 1 alla comparsa MEF [redacted], preceduto dalla su menzionata visita a cui il Y era stato sottoposto il [redacted] 1 presso la CMO (all. 3 al ricorso);
- in tema di provvidenze con il parere n° [redacted] (all. 2 alla predetta comparsa MEF), a sua volta preceduto da un'ulteriore visita il [redacted] presso la CMO, il cui verbale non è in atti, ed altresì seguito da un parere confermativo nell'adunanza dell' [redacted] (all. 3 alla comparsa MEF).

[REDACTED]

Indi, mentre il parere negativo riferito alla pensione privilegiata non è sfociato nella conclusione del relativo procedimento nonostante una diffida notificata dalla X al Ministero della Difesa ed al Comitato verso la fine di [REDACTED] (all. 10 al ricorso), i pareri riguardanti le provvidenze hanno invece indotto quel Ministero ad emettere il già richiamato decreto negativo n° [REDACTED] poi censurato dinanzi al giudice amministrativo dagli aventi causa del Y (tra cui la X).

Peraltro tale ricorso è stato accolto con la sentenza n° [REDACTED], con conseguente annullamento degli atti impugnati: tra i quali, secondo quanto desumibile dall'epigrafe della sentenza stessa, risultava incluso il testé menzionato parere n° [REDACTED]. Conseguentemente il Ministero della Difesa ha ripercorso l'iter del procedimento in tema di provvidenze, acquisendo dal Comitato un nuovo parere: che stavolta (n° [REDACTED], depositato dalla X il [REDACTED]) si è rivelato favorevole alla dipendenza da causa di servizio del carcinoma cerebrale; ed infine attribuendo quelle provvidenze agli aventi causa del Y, con il decreto n° [REDACTED] [REDACTED] (versato in atti all'inizio dell'anno successivo).

7. La descritta sequenza fattuale e l'inesistenza di contrarie argomentazioni addotte dalle odierne resistenti rendono allora inevitabile, sul piano logico, attribuire valenza generalizzata a quel nuovo parere formulato [REDACTED] dal Comitato: dovendosi quindi reputare, anche ai fini della pensione privilegiata, che sia dipeso da causa di servizio il carcinoma da cui è scaturita la morte del Y.

D'altronde la valenza generalizzata che avrebbe rivestito l'emananda pronuncia del giudice amministrativo era stata riconosciuta dal Ministero della Difesa già nella comparsa del [REDACTED]: ivi affermandosi che "per quanto attiene alla ... dipendenza da causa di servizio dell'infermità '... glioblastoma multiforme ...' al ... T.A.R. spetta in via esclusiva pronunciarsi sulla materia" (pag. 2).

[REDACTED]

Ovviamente il tragico epilogo di quella patologia comporta che vada ascritta in prima categoria la classifica della pensione privilegiata: di cui peraltro la X, con l'odierno ricorso, si è limitata a domandare l'attribuzione dal 2 [REDACTED], cioè dalla data di morte del marito, in via di reversibilità. Tuttavia la permanente inidoneità del Y al servizio militare incondizionato, accertata dalla CMO grazie alla già ricordata visita del [REDACTED] 1, sul piano sostanziale implica che già da quest'ultima data (in cui il Y venne congedato per riforma) sino a quella del suo decesso la pensione privilegiata dovesse venir ascritta in prima categoria.

8. Ai maggiori ratei pensionistici che vanno quindi riconosciuti alla X devono senz'altro addizionarsi gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria), dalla rispettiva data di maturazione sino al di dell'effettivo soddisfo. [REDACTED]

Peraltro, onde evitare che nell'ottemperanza alla presente sentenza possa perpetuarsi quel rimpallo di competenze tra il Ministero della Difesa e l'INPS che già pare aver caratterizzato il procedimento per l'attribuzione della pensione privilegiata in riferimento alla patologia tumorale, è opportuno accomunare tali PP.AA. nella condanna a pagare all'odierna ricorrente i ratei in questione ed i relativi accessori.

9. Quest'ultima notazione introduce il vaglio riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva che ciascuna delle tre odierne resistenti ha sollevato.

Invero tale doglianza appare condivisibile soltanto riguardo al MEF: il quale nella presente vicenda si è limitato ad emettere, tramite il Comitato, una serie di pareri che costituiscono però dei meri atti endoprocedimentali. Soprattutto è indubbio che non competeva a tale P.A. statuire definitivamente riguardo alla pretesa pensionistica poi riflessasi nell'odierna domanda attorea; ed è altresì dimostrato che, anche in tema di pensione privilegiata, il Comitato stesso aveva formulato il parere



[REDACTED]

ad esso demandato.

Tuttavia il tenore negativo di quel parere ha verosimilmente agevolato la stasi del procedimento riguardante l'attribuzione (o meno) della pensione privilegiata: il che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra la X ed il MEF.

**10.** Sempre in tema di legittimazione passiva l'INPS si è limitato, nella comparsa di risposta, a ricapitolare gli atti in suo possesso ed il proprio operato: laddove, a dispetto della conclusione secondo cui "... il procedimento relativo alle istanze di concessione di pensione privilegiata ... non ha ... mai visto coinvolto l'istituto previdenziale ..." (pag. 3), è dimostrato che il provvedimento di attribuzione della pensione privilegiata per la gastroduodenite cronica è stato emesso dall'INPS, senza che questi abbia documentato alcun previo atto del Ministero della Difesa.

Dal canto suo quest'ultima P.A. ha richiamato, a pag. 1 della rispettiva comparsa, una serie di risposte (allegati 2 - 4 alla comparsa stessa) dapprima all'istanza di pensione privilegiata presentata dal Y il 3 [REDACTED] e poi alla diffida della vedova, un paio d'anni dopo: in ciascuna delle quali veniva indicato anche il Centro Amministrativo dell'Esercito, ossia evidentemente un ufficio di quel Ministero, quale soggetto competente (quand'anche in via non esclusiva) per il procedimento iniziato mediante quell'istanza di pensione.

*Ad abundantiam* nessuna diversa attribuzione soggettiva risulta sancita dalla legge n° 335/1995 invocata dal Ministero della Difesa: peraltro antecedente di quasi tre lustri rispetto alle circolari del Ministero stesso e dell'INPDAP, nessuna delle quali versate in atti, mediante cui sarebbe stato asseritamente attuato il passaggio di competenze fra quelle due PP.AA. in tema di pensione privilegiata.

**11.** Se dunque l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va disattesa in riferimento tanto al Ministero della Difesa quanto all'INPS, deve reputarsi

[REDACTED]

immutata l'originaria competenza della prima di tali PP.AA. riguardo al procedimento finalizzato all'eventuale attribuzione della pensione privilegiata. Inoltre il MEF ha dimostrato (allegati 4 - 6 alla propria comparsa di risposta) che tutti i pareri del Comitato erano stati chiesti dal Ministero della Difesa: il che rende ovvio che a quest'ultimo siano stati restituiti gli atti e che, conclusivamente, ad esso vada ascritta la responsabilità della stasi procedimentale in tema di pensione privilegiata.

È altresì intuibile, vista la peculiare problematica sostanziale sottesa all'invocata dipendenza, il ruolo che il Ministero della Difesa rivestiva nella fattispecie.

Conclusivamente appare giustificato addossare esclusivamente a quest'ultima P.A. le spese di lite da liquidare in favore della X, compensandole integralmente tra costei e l'INPS.

Infine l'evidente notevolissima rilevanza sostanziale e temporale del beneficio oggetto del contendere, nonché l'estrema complessità della controversia anche in fase stragiudiziale, induce a quantificare in misura di 10.000 (diecimila) euro quelle spese di lite: alle quali va poi addizionato il rimborso del 15% per spese generali, il contributo previdenziale forense e l'IVA.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° [REDACTED]

- 1) dichiara il diritto di X X, nella qualità di vedova di Y Y, all'attribuzione della pensione privilegiata di reversibilità, in prima categoria, a decorrere dalla data del [REDACTED]
- 2) condanna il Ministero della Difesa e l'INPS al pagamento dei ratei pensionistici via via maturati dalla predetta data, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente, della rivalutazione monetaria) su ciascun rateo;

- 3) condanna il Ministero della Difesa a pagare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 10.000 (diecimila) euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del [REDACTED]

IL GIUDICE

F.to (Eugenio Musumeci)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

[REDACTED]

Per il Dirigente

(F.to dott. A. Vinicola)